

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1690

DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori DE CORATO, DEMASI, FLORINO, RAGNO
e PEDRIZZI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

*Modificazioni e integrazioni al nuovo codice della strada e
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attività di autoriparazione»*

ONOREVOLI SENATORI. - In tre anni di efficacia, la legge 5 febbraio 1992, n. 122, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», ha dimostrato difetti applicativi tali per cui necessita una revisione.

Il disegno di legge proposto mira a risolvere una questione che in Italia da anni non trova soluzione, quella della revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi ai fini della sicurezza della circolazione.

L'articolo 80 del nuovo codice della strada conferma la competenza della direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione (MCTC) del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'effettuazione delle revisioni.

È però a conoscenza di tutti la macroscopica criticità operativa della predetta direzione generale per assolvere ai suoi molteplici compiti; in presenza di un parco autoveicolare di oltre 35 milioni di unità, la revisione come voluta dalla Unione Europea è assolutamente impraticabile da parte della direzione generale della MCTC e nella sostanza si risolve in una pratica di valenza burocratica, ma di scarso rilievo tecnico ai fini della sicurezza.

La situazione si è talmente incancrenita che già il nuovo codice della strada ha affidato la parte numericamente più rilevante - veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate - alle officine degli autoriparatori iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge n. 122 del 1992.

Da tale data ad oggi, ancora non si è giunti alla concessione dell'affidamento operativo delle revisioni ad alcuna delle autofficine (circa 62.000) tanto che si è a intervalli di undici anni, con la speranza di ridurli a cinque, a fronte dei due anni prevista dalla normativa comunitaria. D'altra parte, le disposizioni ministeriali sino ad

oggi adottate al riguardo si rivelano di tale complessità che la loro applicazione dovrà purtroppo e necessariamente differirsi nel tempo a termini non preventivabili.

Il presente disegno di legge interviene lungo due direttrici: da un lato la privatizzazione delle revisioni, sotto la vigilanza della direzione generale MCTC e in armonia a quanto e praticato in altri Paesi ad elevata motorizzazione (come ad esempio Germania e Francia), dall'altro l'aggiornamento di alcuni articoli della legge n. 122 del 1992 in modo da renderla subito operativa, in armonia con il disegno di legge n. 946 del Senato della Repubblica «Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli autoriparatori».

Particolarmente importante è l'obiettivo di miglioramento dei servizi resi dalle imprese di autoriparazioni, perseguito attraverso la utilizzazione di personale qualificato iscritto nel rispettivo Albo professionale.

Solo con i provvedimenti proposti nel presente disegno di legge si potranno rispettare dal 1996 i termini previsti dalla Comunità Europea per il controllo dell'efficienza del parco veicoli, ivi compreso il controllo dei gas di scarico, attualmente promosso ogni anno dalle regioni, province, comuni - ognuno in piena autonomia - con affidamento alle autofficine di cui alla legge n. 122 del 1992.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto della legge ovvero l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli, il comma 2 dell'articolo 1 integra l'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, specificando i quattro settori che compongono l'attività di autoriparazione con le rispettive specialità, superando quindi qualsiasi dubbio di inquadramento degli autoriparatori.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei successivi articoli, da 3 a 5, si disciplina la necessità di personale qualificato e iscritto al relativo Albo.

L'articolo 6 stabilisce requisiti del responsabile tecnico.

L'articolo 7 individua gli enti cui è affidata la vigilanza sul rispetto della legge.

L'articolo 9 tratta la responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione nonché le disposizioni transitorie per l'applicazione a regime di tutte le norme della legge n. 122 del 1992 così come riformulata dal presente disegno di legge.

L'articolo 10 attribuisce a società appositamente costituite l'attività di revisione dei

veicoli stradali, sotto la vigilanza della direzione generale MCTC.

L'articolo 11 allinea le prescrizioni del disegno di legge con quelle della Comunità Europea.

L'articolo 12 affida ad un regolamento, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri di scelta delle società di cui all'articolo 10.

L'articolo 13 stabilisce che gli impianti e le attrezzature della direzione generale MCTC possono essere date in locazione alle società di revisione degli autoveicoli.

Infine l'articolo 14 obbliga le società a rilasciare un certificato attestante l'avvenuta manutenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale, e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione con personale iscritto nel rispettivo Albo professionale, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli di cui agli articoli da 52 a 58 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominata "attività di autoriparazione"».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) *Meccanica*, comprensiva delle specializzazioni di motoristica e rettifica di gruppi motori, sistemi di alimentazione combustibile a pressione atmosferica o compressa con carburatori, pompe e iniettori, impianti idraulici o ad aria compressa, climatizzazione;

b) *Elettrauto*, comprensiva della impiantistica elettrica ed elettronica quali apparati di accensione, autoradio e simili;

c) *Carrozzeria*, comprensiva delle operazioni di verniciatura;

d) *Gommista*, comprensiva della sostituzione di cerchi e dischi, nonché controllo e registrazione della geometria delle ruote.

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo le parole «effet-

tivamente esercitata» sono inserite le seguenti: «, purchè disponga di personale iscritto nel rispettivo Albo professionale».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione*). -

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la disponibilità di spazi, locali e di personale iscritto all'Albo professionale, nonchè delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, indicate in appositi decreti del Ministero dei trasporti, sentite le associazioni dei costruttori dei veicoli e le associazioni professionali dell'attività di autoriparatore maggiormente rappresentative; l'impresa dovrà altresì comunicare il nominativo del responsabile tecnico per l'intera attività dell'impresa.

2. Nel caso l'impresa abbia l'iscrizione a due o più attività, il responsabile tecnico deve avere le conoscenze per svolgere professionalmente la sua funzione in tutte le attività».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli*) - 1. L'esercizio della attività di autoriparazione è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio dei veicoli a motore, nonchè ad imprese di autotrasporto di merci e di persone, pubbliche e private, che abbiano disponibilità di locali, attrezzature e personale di cui all'articolo 3.

2. Tali imprese saranno iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Obblighi del proprietario o possessore di veicoli a motore) - 1. Il proprietario, possessore o che ha in disponibilità un veicolo a motore deve avvalersi per la manutenzione e riparazione del medesimo di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo che si tratti di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, comunque effettuata su organi e dispositivi che non hanno riflesso diretto sulla sicurezza diretta della circolazione, come stabilito con decreto dal Ministero dei trasporti».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente all'Unione stessa, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile tecnico deve essere iscritto all'Albo professionale per l'attività o le attività per le quali l'impresa è iscritta nel registro di cui all'articolo 2».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al consiglio eletto dagli iscritti all'Albo professionale, che potrà avvalersi di comitati tecnici».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, o comunque con personale non iscritto all'Albo,».

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo la parola: «nominata», sono inserite le seguenti: «e di cui devono fare parte anche esperti delle Associazioni professionali di categoria».

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 3».

2. Le imprese già iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, devono dichiarare mediante autocertificazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di possedere i requisiti di cui all'articolo 3 della legge stessa. Nel frattempo esse rimangono iscritte in via provvisoria.

3. I decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di cui agli articoli 3 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificati dalla presente legge, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. L'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - (*Revisione*) - 1. La revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, generale e parziale, è effettuata da imprese appositamente costituite per tale esclusiva attività, le cui sedi operative sono almeno estese a tutte le province di una regione. La finalità delle revisioni è quella di accertare le condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di inquinamento dei veicoli stessi. La vigilanza e l'emanazione dei criteri, i tempi e le modalità spettano al Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale MCTC, che vi provvede con propri decreti».

Art. 11.

1. Le prescrizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1 devono rispettare quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

Art. 12.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento che stabilirà i criteri per la scelta delle imprese di cui all'articolo 10, degli impianti e attrezzature delle medesime, del personale addetto e la sua qualificazione, le tariffe ed i compiti di vigilanza e le relative sanzioni.

2. Le imprese saranno in numero pari a quello delle regioni, a statuto ordinario e speciale, e delle province autonome.

Art. 13.

1. Gli impianti e le attrezzature della Direzione generale MCTC già adibiti alle revisioni dei veicoli a motore possono essere

dati in locazione alle imprese di cui all'articolo 10, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 14.

1. I proprietari di veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre a revisione, devono produrre ai tecnici addetti una autocertificazione documentata della manutenzione cui medesimi sono stati sottoposti oppure attestazione rilasciata da officina di autoriparazione specialistica, iscritta nel Registro di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, in possesso dell'attrezzatura allo scopo prevista in armonia a quella delle società di cui all'articolo 10.

